

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 30 ottobre 2003, n. 6772

Riforma T.A.R. Campania – Napoli: III Sezione, 12 febbraio 2003, n. 754.

In applicazione della cosiddetta prova di resistenza il giudice amministrativo non può pronunciare l'annullamento degli atti impugnati se la loro illegittimità non influisce in concreto sui risultati elettorali.

Omissis.

In forza del principio della cosiddetta prova di resistenza, dettato al fine di una giusta composizione tra l'esigenza della reintegrazione della legittimità violata e quella di salvaguardare la volontà espressa dall'elettorato, nei giudizi elettorali il Giudice amministrativo non può pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e dei voti ad essi conseguenti se la loro illegittimità non influisca in concreto sui risultati elettorali (cfr., Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2000 n. 3631).

Nel caso di specie, l'esito della prova suddetta è negativo. Considerato il divario esistente tra il numero di suffragi conseguito dalla lista più suffragata (21.788) e quello delle liste di minoranza (12.111 e 6203), invero, la sottrazione e l'aggiunta, rispettivamente, dei voti risultanti in più e di quelli non attribuiti, non muta il risultato della consultazione. Come rimane stabile, altresì, il numero totale dei seggi ottenuti dai raggruppamenti delle liste collegate ai singoli candidati alla carica di Sindaco.

Omissis.